



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 luglio 2018, n. 164, che istituisce un regime di aiuto in favore di programmi di investimento innovativi, coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, in grado di favorire il miglioramento competitivo delle piccole e medie imprese operanti nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 agosto 2018, n. 187, che rimodula la copertura finanziaria del regime di aiuto promosso dal predetto decreto 9 marzo 2018, sostituendo, in parte, le risorse del Programma complementare di azione e coesione “Imprese e competitività” 2014-2020 con risorse del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR al fine di destinare la quota parte delle risorse rese disponibili all’integrazione della dotazione finanziaria dell’intervento di cui al decreto adottato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 12 settembre 2017, n. 214, finalizzato al finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione;

Visto in particolare l’articolo 3, comma 1, del decreto 9 marzo 2018, come modificato dal decreto 21 maggio 2018, che destina alla concessione degli aiuti di cui al medesimo decreto complessivi euro 341.494.000,00, ripartiti come di seguito indicato:

- a) euro 119.205.333,33 (centodiciannovemilioniduecentocinquemilatrecentotrentatre/33) a valere sul Programma complementare di azione e coesione “Imprese e competitività” 2014-2020 approvato dal CIPE con delibera n. 10/2016 del 1° maggio 2016;
- b) euro 169.194.666,67 (centosessantanovemilionicientonovantaquattromilaseicentosessanta sei/67) a valere sull’Asse III, Azione 3.1.1 del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR);
- c) euro 53.094.000,00 (cinquantatremilioninovantaquattromila) a valere sull’Asse IV, Azione 4.2.1 del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, esclusivamente per la realizzazione dei programmi di investimento diretti al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente riconducibili alla linea di intervento LI 2 “Tecnologie per un manifatturiero sostenibile” di cui all’allegato n. 1 del predetto decreto 9 marzo 2018;

Visto, altresì, l’articolo 8, comma 3, del citato decreto ministeriale 9 marzo 2018 e successive modificazioni, che stabilisce che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni



esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e che, a tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

Vista l'ulteriore disposizione recata dal medesimo articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale 9 marzo 2018 in base alla quale, in caso di insufficienza delle risorse finanziarie, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La predetta graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna impresa proponente determinato dalla somma dei punteggi di cui agli indicatori *i*, *ii*, *iii* e *iv* del criterio di valutazione "caratteristiche dell'impresa proponente" di cui all'allegato n. 2 al citato decreto 9 marzo 2018. In caso di parità di punteggio, ai fini dell'ammissione alla fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 16 novembre 2018, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 novembre 2018, n. 277, che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità delle stesse domande, nonché le modalità di presentazione delle richieste di erogazione presentate nell'ambito dell'intervento istituito dal citato decreto 9 marzo 2018;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del predetto decreto direttoriale 16 novembre 2018, che prevede che i soggetti proponenti possono presentare la domanda esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione "Macchinari innovativi" del sito web del Ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 29 gennaio 2019;

Visto, altresì, l'articolo 3 del medesimo decreto direttoriale 16 novembre 2018, che, in attuazione di quanto stabilito all'articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale 9 marzo 2018 dispone:

- al comma 1, che le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti della dotazione finanziaria stabilita all'articolo 3, comma 1, del citato decreto 9 marzo 2018 e tenuto conto della riserva in favore dei programmi proposti da micro e piccole imprese di cui al comma 2 del medesimo articolo 3;
- al comma 2, che la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e comunicata nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute;
- al comma 3, che le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione;
- al comma 4, che, con riferimento a ciascuna delle dotazioni finanziarie stabilite all'articolo 3, comma 1, del citato decreto 9 marzo 2018, qualora le risorse finanziarie



residue disponibili non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito fino a esaurimento di ciascuna delle predette dotazioni finanziarie;

- al comma 5, che ciascuna delle predette graduatorie è formata dal Ministero, secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 3, del richiamato decreto 9 marzo, in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo attribuito ai soggetti proponenti in relazione agli indicatori *i*, *ii*, *iii* e *iv* del criterio di valutazione "caratteristiche dell'impresa proponente", determinati secondo quanto stabilito all'articolo 4 del citato decreto direttoriale 16 novembre 2018. Il predetto punteggio è attribuito secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 7, del medesimo decreto direttoriale, utilizzando i dati così come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'allegato n. 4 allo stesso decreto direttoriale. In caso di parità di punteggio, ai fini dell'ammissione alla fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo;

Considerato che alle ore 17.00 della giornata del 31 gennaio 2019 risultano presentate domande di agevolazione a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), del richiamato decreto 9 marzo 2019, alle quali corrisponde un fabbisogno complessivo superiore alle risorse disponibili mentre il fabbisogno finanziario relativo alle domande di agevolazione presentate a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), dello stesso decreto 9 marzo 2019 risulta inferiore alle predette risorse;

Considerato che, ai sensi del citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 3, comma 2, del più volte citato decreto direttoriale 16 novembre 2018, si rende necessario comunicare l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per le domande di agevolazione dirette all'accesso alle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), del richiamato decreto 9 marzo 2018 e, conseguentemente, procedere alla chiusura dello sportello per la presentazione delle medesime domande;

## **DECRETA:**

### **Art. 1.**

*(Esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto 9 marzo 2018 e chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione)*

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, si comunica l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*), e *b*), del decreto 9 marzo 2018 menzionato nelle premesse.

2. A seguito di quanto comunicato al comma 1, è disposta, con effetto dal 1 febbraio 2019, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*), e *b*), del decreto 9 marzo 2018.

3. Ferma restando la chiusura dello sportello di cui al comma 2, i soggetti proponenti possono continuare a presentare, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto direttoriale 16 novembre 2018, domanda di accesso alle agevolazioni a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), del decreto 9 marzo 2018.



4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale 9 marzo 2018 e dell'articolo 3 del decreto direttoriale 16 novembre 2018 richiamati nelle premesse, le domande presentate tra le ore 10.00 e le ore 17.00 del 31 gennaio 2019 sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione e sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito definita secondo quanto previsto dalle predette disposizioni, fino a esaurimento delle disponibilità finanziarie.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)).

IL DIRETTORE GENERALE  
Carlo Sappino

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche*